

PROTOCOLLO D'INTESA TRA

Il Comune di Pompei, con sede in Piazza Bartolo Longo 36, C.F. 00495640633, nella persona del Legale Rappresentante, Sig. Carmine Lo Sapio;

Il Parco Archeologico di Pompei, di seguito denominato "*Parco Archeologico*", con sede in Pompei alla via Plinio), C.F. e Partita IVA n. 90083400631, rappresentata dal dott. Gabriel Zuchtriegel, in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede del Parco Archeologico;

La Fondazione Teatro di San Carlo, d'ora in poi denominata "Fondazione", rappresentata dal Direttore Generale, dott.ssa Emanuela Spedaliere, domiciliata presso la Fondazione, in Napoli alla Via San Carlo n. 98/F (di seguito denominato "Fondazione");

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, con sede in Piazza del Plebiscito, 1 -80132- Palazzo reale C.F. 95233870633, nella persona del Soprintendente Mariano Nuzzo (di seguito denominata SABAP NA MET);

Premesso che

-il Parco archeologico di Pompei è Istituto del MiC, dotato di autonomia speciale, in virtù del D.M. n. 44 del 23.01.2016, che ha tra gli scopi statutari quello di promuovere, tutelare, diffondere i valori culturali identitari del sito non limitati ai beni materiali, ma estesi ai beni immateriali al sito connessi e riconducibili;

L' Istituto ha competenza territoriale, oltre che sull'area archeologica di Pompei, su altri istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi, quali: Antiquarium di Boscoreale (Napoli); Castello di Lettere (Napoli); Parco archeologico di Longola – Poggiomarino (Napoli); Ex Real Polverificio borbonico – Scafati (Salerno); Reggia del Quisisana – Castellammare di Stabia (Napoli); Scavi archeologici di Oplontis – Torre Annunziata (Napoli); Scavi archeologici di Stabiae – Castellammare di Stabia (Napoli); Sito archeologico di Villa Regina – Boscoreale (Napoli);

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli è Istituto del MiC a cui, in virtù del D.M. n. 44 del 23.01.2016 compete la funzione di tutela dei 91 comuni della provincia di Napoli in cui è ricompresa anche l'area vesuviana della provincia di Napoli

-la Fondazione Teatro di San Carlo mira alla salvaguardia e alla conservazione di un patrimonio produttivo, musicale, storico artistico che non ha eguali al mondo, opera al fine di muovere passi decisivi in direzione della diffusione della cultura musicale.

Scopo della Fondazione è la diffusione dell'arte musicale, l'educazione musicale della collettività nonché lo sviluppo artistico e professionale del proprio personale. Il contributo culturale è rivolto alla città di Napoli e al panorama nazionale ed internazionale, nel segno di una continuità storica che ha reso e continua a rendere il San Carlo il Teatro d'Opera più antico d'Europa, quel meraviglioso palcoscenico del mondo impresso da sempre nella memoria collettiva.

-la Fondazione Teatro di San Carlo è ricompresa nella ricognizione delle Amministrazioni pubbliche operata annualmente dall'ISTAT (elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato), con proprio provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto del comma 1 dell'art. 6 della Legge 14 agosto 1967 n. 800 e dell'art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 1996 n. 367. Da ultimo, la ricognizione per il 2023 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 229 del 30 settembre 2024

- Il Comune di Pompei, ai sensi del vigente Statuto:

- . è Ente locale autonomo che rappresenta la comunità dei cittadini organizzata ed ordinata sul proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, applicando per quanto è possibile i principi della sussidiarietà, il tutto nell'ambito della Costituzione, delle leggi dello Stato e dell'Unione Europea (articolo 2);
- . vanta il monumento archeologico più famoso e visitato al mondo, dichiarato dall'UNESCO patrimonio mondiale dell'umanità, e il Santuario Mariano tra i più cari della Cristianità (articolo 3);
- . deve perseguire e valorizzare, nello svolgimento dei compiti dell'Ente, il ruolo di "Città dell'accoglienza" di turisti, visitatori, convegnisti, studiosi, giovani e pellegrini (articolo 3, punto 5);
- . attraverso specifici atti regolamentari, potrà meglio specificare e riaffermare il ruolo sopra descritto e potrà porre sotto propria tutela l'utilizzo del nome e di tutte le forme semantiche che impieghino il termine "Pompei", nei modi e nei termini previsti dalle leggi in materia di tutela dei segni distintivi e dei toponimi in particolare (articolo 3, punto 6);
- . persegue la valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dei privati alle iniziative per la realizzazione del bene comune (articolo 4);
- . delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire, in modo coordinato, servizi pubblici. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie (articolo 63);

Premesso, altresì, che

- il Comune di Pompei è un centro religioso e turistico d'interesse mondiale per la contemporanea presenza di un vasto patrimonio archeologico unico al mondo e del Santuario della Beata Vergine del Rosario: il primo raggiunto annualmente da milioni di visitatori rapiti dal fascino della città dissepolta, l'altro, meta di numerosi pellegrinaggi;

- il Parco Archeologico è soggetto gestore, unitamente, per quanto di competenza, al Parco Archeologico di Ercolano, del sito "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata", designato nel 1997 all'interno World Heritage List dell'UNESCO;
- il patrimonio archeologico del territorio riveste un ruolo di notevole rilievo nel panorama culturale italiano con ampie ricadute nel settore turistico nazionale e internazionale;

3

Considerato che

- la valorizzazione dei beni culturali, la promozione, la formazione e l'organizzazione delle attività culturali costituiscono compito primario dei diversi livelli istituzionali della Repubblica, come sancisce la Costituzione, attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di leale ed efficace collaborazione istituzionale
- uno dei principali effetti della valorizzazione dei beni culturali consiste proprio nella promozione del patrimonio attraverso, eventi, rassegne, iniziative culturali volte ad avvicinare il grande pubblico alla scoperta del patrimonio, con il risultato di un complesso lavoro di ideazione, ricerca, progettazione e approfondimento di particolari aspetti del patrimonio, attraverso un sapiente impegno organizzativo, che di fatto lo sottende;
- è interesse comune delle Parti coinvolte nella presente convenzione definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione di valorizzazione delle reciproche iniziative, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale e statutaria;
- il Parco Archeologico di Pompei, nell'ambito della sua attività di valorizzazione, è interessato ad avviare un'iniziativa che promuove la realizzazione di manifestazioni ed iniziative artistiche e culturali;
- Il Comune di Pompei, nell'ambito di progetti di valorizzazione del patrimonio socio-culturale del territorio, è interessato a collaborare attivamente con gli Enti al fine di favorire iniziative di valorizzazione culturale che favoriscano la permanenza dei turisti sul territorio con evidenti benefici per l'indotto ricettivo e turistico della città Pompei;
- la Fondazione Teatro di San Carlo, nell'ambito della sua attività istituzionale è interessata a realizzare la diffusione dell'arte musicale, l'educazione musicale della collettività nonché lo sviluppo artistico e professionale del proprio personale
- La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli è interessata, nell'ambito della sua articolata attività di tutela, a svolgere anche attività di valorizzazione e di gestione in raccordo con gli enti pubblici e privati coinvolti nelle predette iniziative;
- dall'elevatissima attrattività della città di Pompei deriva la necessità di definire ed ampliare, attraverso un approccio sistemico, un'offerta articolata e trasversale al turista visitatore, con proficue e prestigiose ricadute in termini

socio-culturali e di crescita economica della Regione sul piano nazionale e internazionale;

- L'art. 15 della Legge 241/90 consente ai soggetti pubblici di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- le attività previste nel presente atto sono da intendersi dunque come deputate ad assicurare forme di collaborazione necessarie al reciproco supporto e alla migliore attuazione di principi generali di leale cooperazione istituzionale, di buon andamento dell'amministrazione pubblica e di economicità delle relative attività;
- il presente Accordo configura, altresì, un modello organizzativo fra le Parti finalizzato alla valorizzazione e conservazione di beni culturali di appartenenza pubblica;
- tale modello organizzativo trova conferma anche nella disciplina europea (direttiva UE 26 febbraio 2014, n. 24) e nella conseguente disciplina italiana d'attuazione (art. 7 comma 4 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), secondo cui è ammessa la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti, volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune, quando concorrono tutte le seguenti condizioni:
 - a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
 - b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
 - c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
 - d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Preso atto che

- è interesse comune delle Parti coinvolte nel presente Protocollo definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano informativo, divulgativo e di valorizzazione delle reciproche attività ed iniziative, nel pieno rispetto della propria autonomia giuridica, gestionale e statutaria;
- Le parti hanno quindi espresso la volontà di collaborare per la realizzazione di eventi, manifestazioni ed iniziative artistiche e culturali considerando la necessità di una maggiore integrazione e sinergia tra i soggetti del presente Protocollo, al fine di creare nuovi scenari e attrazioni nelle città coinvolte e di qualificare l'offerta e la promozione del territorio;
- è altresì opportuno favorire iniziative di raccordo e di interlocuzione fra le Parti per il coordinamento e l'integrazione delle reciproche azioni, volte a migliorare la valorizzazione e fruizione dell'offerta culturale nel territorio vesuviano;

-i soggetti firmatari sono disponibili a collaborare ai fini della valorizzazione del patrimonio archeologico, culturale e artistico del territorio vesuviano, ognuno secondo le proprie competenze e possibilità, dando vita a una sinergia condivisa che garantisca anche uno sviluppo turistico del territorio interessato e delle aree limitrofe.

Atteso che

sussistono i fini istituzionali, gli interessi, le condizioni funzionali, tecniche e normative, affinché le Parti coinvolte possano concludere accordi per lo svolgimento di attività di interesse comune.

Evidenziato che

il presente Protocollo non ha scopo di lucro ed ha come obiettivo quello di realizzare sinergia ed integrazione tra le azioni poste in essere dalle Parti coinvolte

VISTI:

- lo Statuto dell'Ente;
- la Legge 15 marzo 1997 n. 59, che stabilisce il principio fondamentale di sussidiarietà tra le pubbliche Amministrazioni;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 3 e 4 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 "modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione", che riformano gli artt. 117 e 118 della stessa;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2014, e ss.mm.ii., recante l'"organizzazione e funzionamento dei musei statali"
- il Decreto Del Presidente del Consiglio Dei Ministri 15 marzo 2024, n. 57 recante la disciplina del regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance
- L'art. 7 del D.lgs n.36/2023 che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di attivare forme di cooperazione per la realizzazione di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa;
- visto lo Statuto della Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli, approvato ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 29 giugno 1996, n. 367 ed adeguato alle previsioni dell'art. 11 del Decreto-Legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
- Legge 7 ottobre 2013, n. 112: visto il D. Lgs. n. 367/96 e successive modificazioni:

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti come sopra costituite, stabiliscono di addivenire al seguente **Protocollo di Intesa** per disciplinare, ferme restando le funzioni di tutela costituzionalmente riservate allo Stato, che le esercita mediante le Soprintendenze, le funzioni e i ruoli di ciascuno dei soggetti firmatari del presente protocollo nella progettazione e nella realizzazione delle azioni di valorizzazione del patrimonio archeologico, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio.

6

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Individuazione delle parti e valore delle premesse

L'individuazione delle parti e le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Modalità di esecuzione

Le Parti dichiarano di svolgere sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione» (cfr. art. 7 comma 4 lett. d Dlgs 36/2023) e si impegnano a mettere a disposizione le proprie risorse strumentali e necessarie al compimento delle attività congiunte.

Art. 3 - Oggetto del Protocollo

Le parti, nel clima di reciproca collaborazione, e ciascuna per quanto di competenza, intendono attuare forme di cooperazione finalizzate alla realizzazione, in modo congiunto, di un complessivo progetto di conservazione, valorizzazione e fruizione sostenibile, con la finalità di implementare e migliorare l'offerta turistica e realizzare un polo turistico di eccellenza.

Il presente Protocollo di intesa regola i rapporti tra gli Enti citati per lo sviluppo e la promozione delle attività culturali legate alla realizzazione di eventi, iniziative, manifestazioni, ribadendo l'importanza di incrementare la partecipazione e la coesione sociale, offrendo al cittadino una nuova tipologia di servizio trasversale, in quanto attinente alle molteplici sfere della formazione del pubblico, della politica sociale, della gestione del tempo libero.

Il presente Protocollo di Intesa costituisce, al tempo stesso, un ottimo vettore per l'incremento della visibilità dei centri sostenitori e delle relative Amministrazioni, nonché una diretta quanto incontestabile conferma della loro vocazione culturale. In particolare gli Enti sottoscrittori si impegnano, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, per:

- 1) la creazione di occasioni speciali per assistere, anche a prezzi ridotti, a una selezione di spettacoli e la partecipazione a visite e percorsi speciali, guidati;
- 2) lo svolgimento di iniziative educational;

- 3) la creazione di itinerari turistici collegati alle iniziative dei soggetti coinvolti nel presente atto;
- 4) l'allestimento di musei, anche temporanei, per l'esposizione di reperti archeologici nella disponibilità degli enti sottoscrittori;
- 5) l'utilizzo di sale, locali e strutture degli Enti coinvolti in occasione di eventi speciali, mostre e, più in generale, iniziative condivise.

Le Parti si impegnano a fornire le competenze e le professionalità necessarie per il perseguimento degli obiettivi prefissati, anche da condividere con altri Enti o associazioni private. Le modalità di attuazione del presente accordo e le attività specificamente condivise tra le parti, andranno formalizzate mediante la stipula di appositi accordi di attuazione, da adottare in relazione alla tipologia di attività di collaborazione ai sensi dei vigenti ordinamenti interni delle parti.

Ulteriori iniziative rispetto a quelle illustrate nei punti precedenti che possano prevedere una collaborazione tra i soggetti sottoscrittori del presente protocollo di intesa potranno essere definite di volta in volta in base agli eventi in programma e a specifici obiettivi che verranno discussi congiuntamente.

I soggetti firmatari si impegnano a diffondere informazioni e dare opportuna visibilità all'iniziativa disciplinata dalla presente convenzione attraverso tutti i mezzi a propria disposizione per favorire ed incentivare la massima partecipazione.

Art. 4 - Obblighi delle parti

In particolare, le Parti si obbligano a:

- 1) Favorire la sinergia e la collaborazione, anche con altri Enti o associazioni private, al fine di garantire e promuovere lo sviluppo culturale, artistico e sociale sul territorio, anche per migliorare i servizi turistici offerti;
- 2) Adottare ogni strumento utile a salvaguardare il patrimonio culturale e artistico;
- 3) Valorizzare le professionalità artistiche, intellettuali e culturali, al fine di realizzare un polo culturale educativo e sociale di eccellenza;
- 4) Favorire lo sviluppo delle attività creative, artistiche e culturali, mirate a promuovere e a tutelare il patrimonio storico e artistico, fornendo il necessario supporto;
- 5) Elaborare misure e piani di intervento per diffondere e divulgare la conoscenza del patrimonio culturale, musicale e artistico locale e campano, al fine di rafforzare la comprensione dell'ineguagliabile panorama culturale italiano.
- 6) Promuovere iniziative ad hoc, anche con altri Enti o associazioni private, per la valorizzazione e la fruizione consapevole del circuito archeologico vesuviano, nonché per la promozione della conoscenza di reperti archeologici inediti, in grado di mettere a sistema territorio, beni culturali e le attività presenti sul territorio.

Art. 5 - Durata

Il presente Protocollo di Intesa ha la durata di anni tre (3) a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato di ulteriori tre (3) anni, per espressa volontà delle parti alla scadenza.

Ciascuna Parte può recedere in qualsiasi momento dal presente Protocollo, mediante comunicazione da inviare, almeno sessanta giorni prima, a mezzo pec.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto solo per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le eventuali attività in corso

Art. 6 - Riservatezza

Tutte le informazioni, i dati, le notizie e i documenti che le Parti metteranno a disposizione per garantire la migliore riuscita delle attività di cooperazione, nell'ambito della presente Protocollo, dovranno essere considerati riservati e non potranno essere portati a conoscenza di terzi.

Le modalità e i tempi della promozione, divulgazione e comunicazione dei risultati della collaborazione di cui al presente Protocollo saranno definiti congiuntamente tra le parti, ed i risultati pubblicati dovranno riportare la menzione delle parti che hanno condotto le attività, fermo restando l'obbligo, a carico della parte che ha provveduto alla pubblicazione, di fornire alla controparte copia delle pubblicazioni e/o rapporti contenenti tali dati.

Le parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati personali provvedono, per quanto di rispettiva competenza, all'esecuzione di tutti gli oneri connessi al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", dal D.Lgs. n. 196/2003.

Le parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra da parte di Enti o Autorità competenti.

Art. 7- Risoluzione delle controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o applicazione del presente Protocollo e che non possano risolversi mediante accordo tra le parti, il Foro competente è quello di Napoli.

Art. 8 - Registrazione e spese

Il presente Protocollo, stipulato mediante scrittura privata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Tutte le spese inerenti e conseguenti, se ed in quanto dovute, sono a carico della parte che ne chiede la registrazione.

Art. 9 - Norme transitorie e finali

La presente Convenzione è disciplinata da ogni altra disposizione di legge o di regolamentazione vigente che con esso abbia attinenza. Le parti dichiarano di aver attentamente letto e valutato e di approvare specificatamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1342 e 1342 Cod. Civ. le clausole del presente accordo.

Per tutto quanto non previsto si rimanda a quanto previsto dal Codice Civile.

Articolo 10 - Referenti

Il Comune di Pompei indica quale referente della presente convenzione il Dirigente del Settore III dott. Salvatore Petirro, recapito 081/8576249, mail:salvatore.petirro@comune.pompei.na.it

La Fondazione Teatro di San Carlo indica quale referente della presente convenzione il Direttore Generale dott.ssa Emanuela Spedaliere, recapito 081/7972206, mail:e.spedaliere@teatrosancarlo.it

Il Parco Archeologico di Pompei indica quale referente della presente convenzione il Direttore Generale Dr. Gabriel Zuchtriegel, recapito 0818575300, email: pa-pompei@cultura.gov.it

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti E Paesaggio Per L'area Metropolitana Di Napoli indica quale referente della presente convenzione il Dirigente Arch. Mariano Nuzzo, recapito 0815808290, email: sabap-na-met.segreteria@cultura.gov.it

Le Parti convengono che le comunicazioni attinenti al presente accordo dovranno essere trasmesse a mezzo PEC o raccomandata a/r ai seguenti indirizzi:

per Comune di Pompei

protocollo@pec.comune.pompei.na.it

Per il parco Archeologico

pa-pompei@pec.cultura.gov.it

per Fondazione Teatro di San Carlo

areaamministrativa@pec.teatrosancarlo.it

Per la Sabap Na Met

sabap-na-met@pec.cultura.gov.it

Art.11 Dichiarazioni finali

Le parti danno atto di avere negoziato ed approvato ogni singola clausola del presente atto.

Art.12 Clausola di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, le parti fanno espresso rinvio alle leggi, ai regolamenti in vigore.

Art.13 Registrazione

Il presente atto viene redatto in triplice copia e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986.

Art.14 Tutela dei dati personali

I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del presente atto e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità - dalle Parti e da persone all'uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento.

10

Art.15 Foro competente

Per le controversie che dovessero sorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente atto sarà competente il Foro di Napoli.

Art. 16 Norma finale


Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente protocollo si applicano le norme ed i regolamenti di legge vigenti.

Il presente accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in unico esemplare, si compone di n. 11 pagine, sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, e assolve l'imposta di registro per il caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Napoli, 31 ottobre 2024


Il Comune di Pompei



Il Parco Archeologico di Pompei



La Fondazione Teatro di San Carlo



**La Soprintendenza Archeologia
Belle Arti e Paesaggio per l'Area
Metropolitana di Napoli**

